



CITTA' METROPOLITANA TORINO

**COMUNE DI BRICHERASIO****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29**

Approvato alle ore 22.30 del 28/09/2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
AI SENSI DELL' ART.24, D.Lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I.**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Sì	10. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì	11. CARELLA Mauro - Consigliere	Giust.
5. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	12. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
6. MERLO Fulvia - Consigliere	Sì	13. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
7. MORERO Vanessa - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** con D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);

le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);

le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

**DATO ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 24 del TUSP entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette o indirette in società dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4;

**CONSIDERATO CHE:**

ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"

ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP: viene definito la condizione di "controllo" come: "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";

ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

**RITENUTO CHE** non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP, si prenderanno in considerazione, ai fini della predisposizione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. le sole partecipazioni dirette;

**EVIDENZIATO CHE** ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:  
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;  
società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);  
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

**RICHIAMATE** le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

l'articolo 13 del TUEL che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

l'articolo 112 del TUEL, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 1, c. 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

**DATTO ATTO CHE** ai sensi del citato art. 24, TUSP occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**VISTA** la Deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti Sez. Autonomie;

**VISTO CHE** l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO CHE** l'allegato "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." (Allegato A) non modifica le modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione dello stesso non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, non risulta necessario il parere dell'Organo di Revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Dichiarata chiusa la trattazione, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g. con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti:	n. 12
Votanti:	n. 12
Astenuti:	zero
Voti favorevoli:	n. 12
Voti contrari:	zero

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Bricherasio alla data del 23 settembre 2016 come risulta dalle "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente, risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:
  - a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
  - b) ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
  - c) ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
  - d) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

3. che la presente Deliberazione sia trasmessa a tutte le Società Partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 Gennaio 2015 e s.m.i.;
5. che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Successivamente, con accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti:	n. 12
Votanti:	n. 12
Astenuti:	zero
Voti favorevoli:	n. 12
Voti contrari:	zero

### **DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n.267/2000.

\*\*\*\*\*

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: ZULLO dott. Raffaele

**PARERI DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

**TECNICO:** del Responsabile del Servizio Interessato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: REVELLINO Roberto

**FINANZIARIO:** del Responsabile dell'Area Finanziaria: ==

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2017

Bricherasio, li 20/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_ ai sensi art. 134, comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li \_\_\_\_\_

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 05/10/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li \_\_05/10/2017

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 05/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZULLO dott. Raffaele